



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/11/2008

ADDI' 28/11/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
		Vice			
MONTEGNO	Esterino	Presidente	KANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COFFOTELELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODAKO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

ASSENTI: COFFOTELELLI - DE ANGELIS KANCINI - MICHELANGELO

DELIBERAZIONE N. 867

Oggetto:

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.



867 28 NOV. 2008



Oggetto: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle risorse umane, demanio e patrimonio;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modificazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 2002, e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 125622 del 20.10.2008, con la quale la Direzione regionale demanio, patrimonio e provveditorato trasmette il testo delle modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1 del 2002 ed in particolare quelle relative all'articolo 536;

VISTA la nota prot. n. 127610 del 23.10.2008 della Direzione regionale affari giuridici e legislativi con la quale si trasmette il testo della modifica regolamentare di cui al presente atto;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, che si compone di n. 1 articolo concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



LAZIO

LAZIO

LAZIO

867 28 NOV. 2008 *PS*

PRESO ATTO che la stessa è stata formulata in collegamento con la direzione regionale competente in materia dalla direzione regionale Affari giuridici e legislativi ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle modifiche suddette,

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali,

all'unanimità



DELIBERA

di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni", che si compone di n. 1 articolo e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 2 DIC. 2008



ALLEG. alla DELIB. N. 867 82
DEL 28 NOV. 2008



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N. 1
(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA
GIUNTA REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

RM

ptb

ART. 1

(Sostituzione dell'articolo 536 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

1. L'articolo 536 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“ART 536
(Prezzo di stima)

1. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura di cui all'articolo 524, comma 3, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Ogni eventuale scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente motivato.

2. In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 può avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui è corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, applicata ai minimi tariffari.”.



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]